

Premesso che la legge 394/1991 art. 11 lett. f ha individuato il divieto l'introduzione, da parte di privati, di armi, esplosivi e qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, se non autorizzati all'interno dei parchi;

Tale divieto viene ribadito dalla l.r. 19/2009 art. 8 lett. b

Con successive deliberazioni della Giunta regionale n. 46-829 del 15 ottobre 2010 e n. 5-2599 del 19.09.2011 venivano approvate le linee guida linee guida per il rilascio ai privati dell'autorizzazione all'introduzione di armi ed esplosivi nelle aree protette della Regione Piemonte ai sensi dell' articolo 11 della legge 394/1991, comma 3, lett. f)"

Le succitate deliberazioni indicano che:

1. In ogni caso le autorizzazioni devono essere esclusivamente nominative e rilasciate solo qualora esistano impedimenti oggettivi a praticare percorsi alternativi all'attraversamento dell'area protetta.
2. L'ente individua un numero il più ridotto possibile di tracciati lungo i quali i soggetti privati che ne faranno richiesta devono obbligatoriamente transitare qualora portino con sé un'arma. I tracciati possono essere scelti in quanto tragitto più breve, oppure più opportuno e rispondente a maggiori requisiti di sicurezza e di compatibilità con il patrimonio tutelato; non è comunque mai consentito percorrere itinerari diversi da quelli autorizzati.

A seguito di quanto sopra il Consiglio direttivo dell'Ente di gestione delle Aree Protette della Valle Sesia con successive deliberazioni n. 19 del 14/10/2020 e n. 26 del 18.11.2021 venivano individuati alcuni percorsi per autorizzare al transito con armi per l'esercizio dell'attività venatoria.

Tali percorsi sono stati determinati a seguito di numerosi sopralluoghi effettuati dal personale tecnico e dal personale di vigilanza dell'Ente.

La richiesta pervenuta da parte del Presidente dell'ATC Novara Carlo Bertotti, in data 10 agosto 2023 e registrata con numero di protocollo 0001277 del 11/08/2023 con la quale si richiede l'apertura al transito con armi di ulteriori percorsi risulta a nostro avviso non accoglibile in quanto le zone di caccia indicate dal richiedente presentano percorsi alternativi per essere raggiunte si ritiene quindi la richiesta non coerente con la ratio delle succitate DGR.

Relativamente alla prevenzione della diffusione della peste suina africana PSA si rileva che a seguito della pubblicazione da parte dell'ente dell'avviso relativo alla manifestazione di interesse relativa all'"inserimento nell'elenco regionale quale coadiutore alla gestione di impianto di cattura e/o coadiutore all'attività di controllo selettivo contenimento mediante abbattimento"(ai sensi del d.p.g.r. 15 marzo 2022, n. 15 e successive modifiche del d.p.g.r. 30 marzo 2022, n. 21) pubblicato lo scorso anno sono pervenute all'Ente tre richieste che sono state accolte.

Si segnala infine che la pratica della braccata utilizzata per gli abbattimenti del cinghiale è sconsigliata da ISPRA e non ammessa nelle aree in cui si è riscontrata la presenza di animali infetti da PSA in quanto può causare la dispersione degli animali sul territorio e con essa la possibile diffusione del virus, sia in modo diretto, aumentando la mobilità di eventuali cinghiali infetti, sia in modo indiretto, come effetto della contaminazione di indumenti, scarpe, materiali e veicoli.

I FUNZIONARI TECNICI

LUCIANO ROSSI

ROBERTA DE NICOLA